



COMUNE DI PISA

DISCIPLINA TRANSITORIA  
DELL'  
**ACCESSO CIVICO**

(articolo 5 decreto legislativo n. 33/2013)

**DISCIPLINA TRANSITORIA DELL'ACCESSO CIVICO**  
(articolo 5 decreto legislativo n. 33/2013)

**INDICE**

Articolo 1	Ambito di applicazione ed efficacia	pag. 3
Articolo 2	Trasparenza e accesso civico	pag. 3
Articolo 3	Ambito di operatività del diritto di accesso civico	pag. 3
Articolo 4	Modalità di esercizio del diritto di accesso civico	pag. 3
Articolo 5	Accesso civico e tutela dei dati personali	pag. 5
Articolo 6	Esclusioni e limiti al diritto di accesso civico	pag. 5
Articolo 7	Norma di rinvio	pag. 5

**DISCIPLINA TRANSITORIA DELL'ACCESSO CIVICO**  
(articolo 5 decreto legislativo n. 33/2013)

**Articolo 1 – Ambito di applicazione ed efficacia**

1. Le presenti disposizioni, in attuazione degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo n. 33/2013, stabiliscono le modalità per assicurare l'esercizio del diritto di accesso civico e disciplinano la gestione del relativo procedimento.
2. Le presenti disposizioni si applicano anche alle società, cosiddette, in house e alle società strumentali del Comune. Il rispetto delle presenti disposizioni costituisce, inoltre, obiettivo gestionale dell'attività e parametro di valutazione della qualità dei servizi prestati.
3. Le presenti disposizioni cessano di avere efficacia a seguito dell'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del nuovo regolamento comunale sulla disciplina generale dell'accesso ai dati, ai documenti e alle informazioni.

**Articolo 2 – Trasparenza e accesso civico**

1. La trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dal Comune, comporta l'obbligo di pubblicare i dati e i documenti in maniera che questi risultino reperibili da chiunque sia interessato, in qualunque momento e fruibili in forma permanente, gratuita e senza necessità di autenticazione informatica.
2. L'accesso civico, nei limiti e con le modalità stabilite dagli articoli seguenti, assicura, quale diritto strumentale, l'adempimento degli obblighi di trasparenza stabiliti da disposizioni normative e dal Piano comunale per la prevenzione della corruzione.

**Articolo 3 – Ambito di operatività del diritto di accesso civico**

1. Il diritto di accesso civico ha ad oggetto i dati e i documenti necessari a favorire il controllo, da parte dei cittadini, sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'uso delle risorse pubbliche e a promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
2. Il diritto di accesso civico è assicurato attraverso la pubblicazione dei dati e dei documenti sulla Rete Civica del Comune, nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente". Allo scopo il Comune individua, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 33/2013, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, anche gli obblighi di pubblicazione ulteriori rispetto a quelli obbligatori individuati dal legislatore statale.

**Articolo 4 – Modalità di esercizio del diritto di accesso civico**

1. Qualora i dati e i documenti di cui all'articolo 3 non siano presenti sulla Rete Civica del Comune, nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente", chiunque vi abbia interesse ha diritto alla relativa pubblicazione.
2. A questo scopo, chiunque vi abbia interesse, invia apposita segnalazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione, indicando i dati e/o i documenti mancanti.

3. La segnalazione di cui al comma precedente può essere inoltrata, senza particolari formalità:
  - tramite mail;
  - tramite Posta Elettronica Certificata (PEC);
  - via fax;
  - tramite posta ordinaria;
  - mediante consegna all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP);
  - mediante consegna all’Ufficio del protocollo generale.
4. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, verificata la fondatezza della segnalazione, dispone la pubblicazione su “Amministrazione Trasparente” dei dati e/o dei documenti mancanti, da effettuarsi entro i trenta giorni successivi alla segnalazione, e ne dà comunicazione all’interessato, con le modalità da questo preventivamente indicate.
5. Nel caso in cui chiunque vi abbia interesse rilevi la mancanza, nella specifica sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, di dati e documenti necessari a favorire il controllo, da parte dei cittadini, sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’uso delle risorse pubbliche e a promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, invia al Responsabile per la prevenzione della corruzione istanza di accesso civico, nella quale sono indicati i dati e/o i documenti ritenuti mancanti e le caratteristiche che ne rendono necessaria la pubblicazione su “Amministrazione Trasparente”. Non si considerano ammissibili istanze generiche e/o che non contengano l’indicazione specifica dei dati e dei documenti o le informazioni necessarie a individuarli in maniera agevole.
6. L’istanza di accesso civico può essere inoltrata con le modalità di cui al comma 3.
7. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, verificata la sussistenza delle caratteristiche di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, e l’assenza di cause di esclusione del diritto di accesso civico di cui all’articolo 5bis dello stesso decreto legislativo e all’articolo 5 delle presenti disposizioni, dispone, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, la pubblicazione su “Amministrazione Trasparente” dei dati e/o dei documenti indicati, da effettuarsi entro i trenta giorni successivi, e ne dà comunicazione all’interessato, con le modalità da questo preventivamente indicate. Provvede, inoltre, a prevedere l’inserimento di tali dati e/o documenti nella specifica sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, in occasione del primo aggiornamento utile del Piano stesso.
8. Nel caso in cui il Responsabile per la prevenzione della corruzione verifichi l’assenza delle caratteristiche di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, o la presenza di cause di esclusione del diritto di accesso civico di cui all’articolo 5bis dello stesso decreto legislativo e agli articoli 5 e 6 delle presenti disposizioni, entro 30 giorni dalla presentazione, con proprio provvedimento motivato, rigetta l’istanza di accesso civico e la trasmette all’interessato, con le modalità da questo preventivamente indicate.
9. Nel caso in cui il Responsabile per la prevenzione della corruzione verifichi la sussistenza delle caratteristiche di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, e la presenza di soggetti controinteressati all’accesso civico, si applicano i commi da 5 a 7 dello stesso decreto.

## **Articolo 5 – Accesso civico e tutela dei dati personali**

1. La pubblicazione di dati e informazioni sulla Rete Civica del Comune concretizza un caso di diffusione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 196/2003 - *Codice in materia di protezione dei dati personali*.
2. Fatto salvo quanto disposto da specifiche disposizioni di legge in relazione a particolari categorie di dati, e documenti, i dati personali<sup>1</sup> e i dati identificativi<sup>2</sup> sono sottratti all'accesso civico nel caso in cui, per assicurare il corretto e completo esercizio del diritto alla trasparenza, sia sufficiente utilizzare misure di anonimizzazione, limitare la visibilità di dati o parti di documenti, o utilizzare altri strumenti idonei a tutelare le esigenze di riservatezza.
3. I dati sensibili<sup>3</sup> e giudiziari<sup>4</sup> sono sottratti all'accesso civico, salvo il caso in cui la pubblicazione risulti, con adeguata motivazione, l'unico mezzo utilizzabile per assicurare il corretto e completo esercizio del diritto alla trasparenza.
4. I dati e i documenti idonei a rivelare lo stato di salute, la situazione di disagio economico-sociale e la vita sessuale sono sempre sottratti all'accesso civico.

## **Articolo 6 – Esclusioni e limiti al diritto di accesso civico**

1. Per la disciplina delle esclusioni e dei limiti al diritto di accesso civico, si rinvia integralmente alle disposizioni contenute nell'articolo 5bis del decreto legislativo n. 33/2013 e alle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), di cui alla deliberazione n. 1309/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 10 gennaio 2017.

## **Articolo 7 – Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni, si rinvia integralmente a quanto contenuto nel decreto legislativo n. 33/2013 e alle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), di cui alla deliberazione n. 1309/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 10 gennaio 2017.

---

<sup>1</sup> "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale" – articolo 4, comma 1, lettera b del decreto legislativo n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali

<sup>2</sup> "i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato" - articolo 4, comma 1, lettera c del decreto legislativo n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali

<sup>3</sup> "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" - articolo 4, comma 1, lettera d del decreto legislativo n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali

<sup>4</sup> "i dati personali idonei a rivelare provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale, in materia di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato" - articolo 4, comma 1, lettera e del decreto legislativo n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali